



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA**

N. 181 del 18 giugno 2025

Oggetto: SERVIZIO DI DOPOSCUOLA SCUOLE DELL'INFANZIA DI VILLANOVA MONDOVI' A.S.2025/2026 - AFFIDAMENTO.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.10 del 27/09/2024 di attribuzioni delle funzioni di Responsabile del Servizio;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109 che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 23/12/2024 è stata approvata la versione aggiornata del DUP 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 23/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027
- con deliberazione n. 213 del 23/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui la Giunta Comunale ha provveduto all'assegnazione per ciascun centro di responsabilità di servizio dei capitoli di spesa del Bilancio 2025/2027.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 27/03/2025 è stato approvato il PIAO 2025/2027;
- i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione all'istruzione, quale base della crescita civile e culturale della collettività, da concretizzarsi con l'implementazione dei servizi istituzionali e la realizzazione di servizi innovativi, per fornire risposte diversificate in relazione alle articolate esigenze delle famiglie;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 13/03/2025 ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO PER L’AVVIO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (CAPOLUOGO E PARITARIE) E DELLE SCUOLE PRIMARIE DI VILLANOVA MONDOVI”

DATO ATTO CHE è stata acquisita un’unica offerta rispondente alle necessità dell’Ente, dalla Ditta LO SCARABOCCHIO Srl di Villanova Mondovì – Largo Annunziata n.21 – P.IVA:03763790049;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge di conversione n. 135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

CONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale dell’intervento sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RICHIAMATO l’art. 17, comma 2, del medesimo D.lgs. 36/2023 in base al quale 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATO l’art. 49 (Principio di rotazione degli affidamenti) del Dlgs. 36/2023 in base al quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore

merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (...) In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.(...) È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che il presente affidamento non consegue ad un precedente affidamento nello stesso settore merceologico;

ACQUISITA in atti l'unica offerta da parte della Ditta LO SCARABOCCHIO Srl di Villanova Mondovì, come da richiesta RDO nr.5390864, con scadenza 30/05/2025;

CONSIDERATO che le condizioni dell'affidamento diretto dell'intervento in oggetto ed in particolare l'entità della tariffa richiesta alla utenza, pari ad euro 120,00/MENSILI (IVA compresa), per un totale annuo di € 48.000,00 (IVA compresa) con un ribasso sull'importo a base dell'affidamento di € 48.190,00 (IVA compresa), possono ritenersi congrue sulla base di specifica valutazione operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante il pagamento da parte della utenza;

RITENUTO possibile affidare l'appalto dell'intervento sopra specificato all'operatore economico: LO SCARABOCCHIO Srl di Villanova Mondovì – Largo Annunziata n.21 – P.IVA:03763790049 - in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza maturata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione dell'intervento, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 è avvenuta tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 36/2023 soggetta a controllo a campione;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC INPS_46331064 con scadenza 15/10/2025;

PRESO ATTO della assenza di annotazioni sul Casellario ANAC in data 18/06/2025;

ACCERTATA l'assenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'intervento in oggetto, ragione per la quale non si è provveduto alla redazione del DUVRI;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

- la ditta affidataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- il contraente è tenuto a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;
- **il CIG è il seguente B73377A197;**

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- in relazione agli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti alla presente determinazione, non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione o situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 comma 8 del D.L.vo 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO altresì l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

DATO ATTO che il D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96 del 09/08/2018, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – split payment – di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti;

RICHIAMATO l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e dato atto che in assenza della codifica completa che ne permetta l'identificazione non è possibile procedere all'impegno delle spese;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di affidare all'operatore economico LO SCARABOCCHIO Srl di Villanova Mondovì – Largo Annunziata n.21 – P.IVA:03763790049 - il servizio seguente: SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VILLANOVA MONDOVI' A.S.2025/2026 - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b del D.Lgs.

n. 36/2023, efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. n.36/2023, procedendo tramite MEPA come da Rdo nr. 5390864 con scadenza in data 30/05/2025;

2. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a. fine da perseguire: garantire un servizio di continuità ed assistenza ai bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia di Villanova Mondovì nell'orario 16.00-19.00;
 - b. oggetto del contratto: Affidamento del servizio di doposcuola per l'A.S.2025/2026 per i bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia di Villanova Mondovì dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
 - c. forma del contratto: scambio di lettere commerciali anche tramite sottoscrizione ordine MEPA
 - d. **clausole essenziali: come da capitolato speciale;**
3. di dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 39.344,26 oltre IVA 22%, nella misura di legge;
4. di dare atto che tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) di Consip Spa è stato assegnato il seguente codice CIG: **B73377A197;**
5. di dare atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC INPS_46331064 con scadenza 15/10/2025;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento di spesa è il sottoscritto responsabile del Servizio in epigrafe;

di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

Sottoscrivendo il presente atto, il Responsabile del servizio accerta, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n-267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARUCCO Chiara

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa